

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

RIFERIMENTI NORMATIVI

CAPO I - Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria

CAPO II - Patto Educativo di Corresponsabilità

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO III – Funzionamento

Art. 1 -Ingresso a scuola e inizio delle lezioni

Art. 2- Ritardi e entrate posticipate

Art. 3-Uscite anticipate

Art. 4 -Esoneri

Art. 5 -Assenze e giustificazioni

Art. 6 -Assistenza e vigilanza in orario scolastico

Art. 7 -Intervallo

Art. 8 -Termine delle lezioni

Art. 9 -Accesso dei genitori ai locali scolastici e colloqui con i docenti

CAPO IV - Norme di comportamento

Art. 10 -Rispetto delle persone

Art. 11 -Rispetto dell'ambiente scolastico

Art. 12 -Rispetto di impegni e disposizioni

Art. 13 - Uso del cellulare e altri dispositivi

Art. 14 - Diritto di trasparenza

Art. 15 -Procedure da attuare in caso di episodi di bullismo o di cyberbullismo

CAPO V- Procedure sanzionatorie

Art. 16 -Mancanze disciplinari

Art. 17 -Mancanze disciplinari e relative sanzioni

Art. 18 -Misure riparatorie

Art. 19- Organo di garanzia

Art. 20- Procedimento

PREMESSA

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, informata ai valori democratici della Costituzione italiana e al rispetto tra le persone, e fonda il suo progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnante-alunno, garantisce libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, e ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale. Si tratta di principi non derogabili sui quali poggia la vita della comunità

scolastica, che devono guidare il comportamento degli alunni sia nell'esercizio dei diritti che nell'adempimento dei doveri. In questa ottica rientrano i provvedimenti disciplinari: essi hanno come fine principale l'educazione e la formazione dell'alunno, perché compito della scuola è educare alla responsabilità, formare alla convivenza civile, promuovere il recupero della persona anche attraverso la comprensione dell'errore. Non è compito della scuola punire.

Ogni Consiglio di classe potrà dunque in autonomia deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, ma potrà scegliere di valutare la strategia migliore per il reinserimento della persona all'interno di regole condivise e accettate. L'applicazione delle sanzioni, comunque sempre commisurate alla mancanza contestata, non deve essere dunque automatica, ma soggetta a una attenta valutazione della specifica personalità dello studente. La convocazione dei genitori non deve essere inoltre intesa come una misura punitiva, ma come un momento importante del dialogo tra scuola e famiglia, condizione imprescindibile per una strategia di recupero finalizzata al successo formativo dell'alunno.

CAPO I - Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria

DPR 24 giugno 1998 n. 249 e successive modifiche (DPR 21 novembre 2007 n. 235)

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità

scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità; b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.".

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, a un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità).

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

Art. 6 (Disposizioni finali)

5. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
6. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione. 7. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

CAPO II - Patto Educativo di Corresponsabilità

Segue il documento aggiornato alle normative vigenti.

Il Patto Educativo di Corresponsabilità ha lo scopo di far conoscere alle famiglie i nuclei fondanti dell'azione educativa della scuola e di impegnarle a dividerli. La funzione educativa che la scuola si propone, infatti, può raggiungere risultati efficaci solo se si instaura una cooperazione virtuosa e responsabile tra i diversi soggetti che compongono la comunità scolastica: il Dirigente scolastico, i docenti, il personale tutto della scuola, gli studenti, i genitori.

Con il Patto di corresponsabilità ciascun elemento coinvolto nel processo educativo sottoscrive il proprio ruolo, riconoscendo e accettando ufficialmente i propri diritti e doveri. Il Patto deriva la propria validità giuridica da precisi riferimenti legislativi (Art. 3 del DPR 235/2007 e comma 2 dell'art.1 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti) e si unisce ad altri documenti fondamentali di istituto (Regolamento di Istituto, Piano Triennale dell'Offerta Formativa), che complessivamente intervengono a disciplinare il piano dei diritti e delle responsabilità personali nell'ambiente scolastico.

Nel sottoscrivere tale Patto, l'Istituzione scolastica, i docenti, gli alunni e la famiglia, assumono l'impegno di osservare le disposizioni in esso contenute, di sollecitarne l'osservanza da parte di ciascuna componente e di adoperarsi affinché i diritti e i doveri richiamati siano pienamente garantiti.

L'Istituzione Scolastica (Dirigente Scolastico, Docenti e Personale ATA) si impegna a:

- 1. Creare un ambiente educativo sereno e incoraggiante, caratterizzato da positive relazioni interpersonali tra alunni e adulti e tra gli alunni stessi.*
- 2. Elaborare una progettazione didattico-educativa di valore, in grado di armonizzare il progetto formativo della scuola con la specificità delle singole classi.*
- 3. Presentare in modo chiaro il Piano dell'Offerta Formativa, rendendo gli utenti consapevoli dei percorsi didattici e delle nuove progettualità attivate nella scuola.*
- 4. Esplicitare le motivazioni degli interventi didattici, gli obiettivi, le strategie, le modalità di insegnamento, gli strumenti di verifica e di valutazione.*
- 5. Organizzare un orario scolastico in grado di proporre un'equilibrata suddivisione delle discipline, che rispetti i ritmi di attenzione e di apprendimento degli alunni e permetta loro un impegno ordinato.*
- 6. Seguire e motivare gli alunni nel lavoro, controllare l'adempimento delle consegne, attivare interventi di recupero e percorsi individualizzati, finalizzati al successo formativo, nel rispetto delle potenzialità di ciascuno.*
- 7. Saper ascoltare i bisogni di alunni e famiglie, predisporre opportuni interventi di carattere psicopedagogico, comprese iniziative di informazione-formazione insieme ad altri soggetti istituzionali competenti, in situazioni di disagio socio-scolastico.*
- 8. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, vigilando attentamente al fine di riconoscere le situazioni di disagio personale o sociale.*
- 9. Operare nel lavoro didattico con coerenza e professionalità, monitorando i propri comportamenti in relazione ai criteri dell'efficienza e dell'efficacia, conformemente alle finalità dell'Istituto e nel rispetto di stili educativi e opinioni personali.*
- 10. Prevedere diversificati momenti di incontro con le famiglie, nei quali ogni comunicazione relativa all'andamento scolastico degli alunni avvenga con tempestività, chiarezza e trasparenza.*
- 11. Garantire il rispetto delle regole condivise, stabilite dagli organi competenti e poste alla base della vita dell'Istituto e delle singole classi (PTOF, Carta dei Servizi, Regolamento di Istituto).*

La Famiglia si impegna a:

- 1. Informarsi sulla proposta formativa della scuola e collaborare con l'azione educativa dei docenti, creando condizioni favorevoli al buon andamento scolastico.*
- 2. Prendere visione del Regolamento scolastico e diventare consapevole, insieme ai propri figli, dei diritti e dei doveri degli studenti (in particolare richiamati ai punti 2 e 3 del Regolamento).*
- 3. Rispettare e far rispettare ai propri figli gli orari e l'organizzazione scolastica, in tutte le fasi in cui essa è articolata, in particolare avendo cura di controllare, firmare e restituire tempestivamente gli avvisi e di giustificare le assenze con regolarità (Vedere le Disposizioni del Regolamento).*
- 4. Verificare l'esecuzione dei compiti e in generale l'adesione del proprio figlio all'attività scolastica in corso, informandosi costantemente sui risultati, segnalando eventuali difficoltà.*
- 5. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l'autonomia e il senso di responsabilità anche nell'utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie, al fine di prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;*
- 6. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza;*
- 7. Incoraggiare gli alunni ad assumersi la responsabilità delle conseguenze delle proprie azioni, ed accettare atti di riparazione per persone e cose, nei casi di accertata trasgressione, in base alla responsabilità civile ed erariale dei genitori di eventuali danni causati dai minori (Si richiamano in particolare i punti 4, 5, 6, 7, 8 della parte relativa agli Alunni per le Mancanze disciplinari e relative Sanzioni).*
- 8. Partecipare agli incontri periodici, collegiali e individuali, previsti nei vari momenti della vita scolastica.*

Gli Alunni si impegnano a:

- 1. Partecipare assiduamente e responsabilmente a tutti i momenti della vita scolastica, adottando un comportamento adeguato alle varie situazioni, rispettando le norme del Regolamento Scolastico.*
- 2. Mostrare disponibilità nei confronti degli operatori della scuola e un atteggiamento di rispetto per il lavoro e le funzioni di ciascuno di essi.*
- 3. Rispettare e aiutare i compagni, accogliendo sensibilità e idee diverse dalle proprie, accettando il dialogo e il confronto.*
- 4. Svolgere i compiti assegnati e le attività di studio, in classe e a casa, con attenzione, serietà e puntualità, ponendosi come elementi responsabili nel lavoro individuale e nel contesto della classe.*
- 5. Controllare il proprio atteggiamento, attivando comportamenti adeguati alla salvaguardia della propria e altrui sicurezza, usando una gestualità ed un linguaggio consoni ad un ambiente educativo, sia nella didattica in presenza che in quella digitale.*
- 6. Mostrarsi rispettosi nei confronti di docenti, compagni e personale ausiliario e presentarsi a scuola con un abbigliamento adeguato.*
- 7. Rispettare gli ambienti, gli arredi, le attrezzature della scuola.*
- 8. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell'Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione esplicita e motivata dell'insegnante;*
- 9. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui si è vittima o testimone;*

10. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare, ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge;

11. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola a seguito di comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell'Istituto.

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO III - Funzionamento

Art. 1 - Ingresso a scuola e inizio delle lezioni

L'ingresso nei locali scolastici, all'inizio delle lezioni, avviene con modalità e orari diversi nella Scuola Secondaria di Montecarlo e Villa Basilica.

Montecarlo

Gli alunni della Scuola Secondaria accedono al cortile alle ore 08:00, dopo che il collaboratore scolastico avrà aperto il cancello pedonale situato di fronte alla strada. L'orario di inizio delle lezioni è alle 8.05.

Gli alunni possono accedere al cortile della scuola solo a piedi. Qualora si verificasse che, per particolari motivi, alunni dovessero essere accompagnati con mezzi motorizzati fino alla porta d'ingresso, a seguito di domanda scritta dei genitori verrà concessa autorizzazione a entrare nel cortile con il mezzo indicato, in orario differenziato rispetto all'entrata e all'uscita degli alunni per motivi di sicurezza.

Villa Basilica

Gli alunni della Scuola Secondaria fanno ingresso nei locali scolastici alle ore 8.30. L'orario di inizio delle lezioni è alle ore 8.35.

Gli alunni saranno accolti dai docenti nell'atrio o nelle classi.

In particolari situazioni il Dirigente può disporre l'entrata posticipata di una o più classi previa comunicazione alle famiglie, che sarà trasmessa a mezzo circolare. L'avviso sarà inserito nel registro elettronico e fatto trascrivere sul diario degli alunni, che i genitori dovranno firmare.

Art. 2 - Ritardi e entrate posticipate

1. L'alunno, che per motivi familiari o personali entra a scuola dopo l'inizio delle lezioni, deve essere accompagnato da un genitore, o da un suo delegato, che ne chiede l'ammissione per iscritto.

2. Gli alunni sono ammessi alle lezioni dall'insegnante della prima ora con annotazione sul registro, se il ritardo non supera i cinque minuti. Se il ritardo supera questo limite, l'ammissione in classe è autorizzata dal Dirigente o da un collaboratore, con conseguente annotazione dell'infrazione su apposito registro.

3. Ritardi ripetuti saranno segnalati al Dirigente scolastico e per essi potranno essere adottati i provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento.

Art. 3-Uscite anticipate

1. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio prima del termine delle lezioni.
2. Eventuali deroghe, legate a serie motivazioni, dovranno essere vagliate dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. L'alunno dovrà essere prelevato personalmente da un genitore o da altra persona maggiorenne, munita di delega scritta e di documento di riconoscimento.
3. I genitori sono invitati a programmare viaggi, appuntamenti e visite mediche in modo da ridurre al minimo le uscite anticipate.
4. In particolari situazioni (come ad esempio in caso di sciopero) il Dirigente può disporre l'uscita anticipata generale o parziale (di una o più classi). Di ciò è data preventiva comunicazione alle famiglie, tramite gli studenti, a mezzo di circolare fatta trascrivere sui diari personali e fatta firmare da un genitore. In caso di emergenza, la comunicazione verrà fatta a mezzo telefono nella mattinata stessa.

Art. 4 - Esoneri

1. Gli alunni che per motivi di salute dovranno essere dispensati dalle lezioni di Scienze Motorie, dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata da un genitore e la certificazione medica attestante l'effettiva impossibilità a partecipare all'attività pratica prevista.

Art . 5 -Assenze e giustificazioni

1. A norma del Decreto Legislativo del 19 febbraio 2004 n° 59, per la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Sono previste deroghe motivate stabilite dal Collegio docenti.
2. All'inizio di ogni anno scolastico, la persona che nel corso dell'anno firmerà le giustificazioni apporrà la propria firma sulla prima pagina dell'apposito libretto in presenza del Dirigente o di un suo delegato per la necessaria autenticazione. Non sono accettate giustificazioni che riportino firma diversa da quella autenticata.
3. Le assenze devono sempre essere motivate per iscritto sul libretto da uno dei genitori o da chi esercita la tutela giuridica del minore, e presentate il giorno stesso del rientro a scuola. Se l'assenza è maggiore di cinque giorni il giorno stesso del rientro deve essere presentato, oltre alla giustificazione, un certificato medico da cui risulti che l'alunno può riprendere a frequentare la scuola senza pericolo per la comunità scolastica. Se i giorni di assenza sono preceduti o seguiti da festività, esse non sono conteggiate; se i giorni di assenza comprendono festività o sabati e domeniche essi sono conteggiati.
4. Le assenze sono giustificate dai docenti della prima ora di lezione che sono tenuti ad annotare la giustificazione sul registro di classe. In caso di mancata giustificazione dell'assenza, al terzo giorno l'alunno sarà riammesso alle lezioni dal Dirigente scolastico.
5. La scuola si riserva ogni accertamento sulle assenze e sulle relative giustificazioni, nonché di avvisare i genitori in caso di assenze frequenti o giustificazioni poco chiare.

Art. 6 -Assistenza e vigilanza in orario scolastico

1. Durante le lezioni gli alunni devono evitare di uscire dall'aula e comunque, in caso di necessità, possono uscire uno per volta. Non è consentito l'utilizzo dei servizi igienici durante la prima e la terza ora.
2. I trasferimenti delle classi verso la palestra o i laboratori devono avvenire in modo ordinato e silenzioso sotto il controllo degli insegnanti.
3. Alunni singoli possono recarsi in Biblioteca o in altre aule speciali solo con l'autorizzazione di un insegnante e sotto la supervisione del collaboratore scolastico del piano.
4. Al cambio dell'ora o in caso di imprevedibile temporanea assenza degli insegnanti, gli alunni devono restare nella loro aula, evitando di recare disturbo allo svolgimento dell'attività didattica nelle altre classi.
5. Durante la temporanea assenza degli insegnanti il personale non docente è tenuto alla sorveglianza degli alunni.

Art. 7 -Intervallo

1. L'intervallo è previsto tra la seconda e la terza ora di lezione.
2. Per la pausa ricreativa, in condizioni meteorologiche adeguate, nel plesso di Montecarlo viene di norma utilizzato il cortile della scuola. Nel caso in cui non sia possibile uscire, gli alunni dovranno effettuare l'intervallo nei corridoi, al piano della propria classe, liberando le aule. La porta dell'aula dovrà restare chiusa e nessuno dovrà rimanere al suo interno. Per il plesso di Villa gli alunni dovranno effettuare l'intervallo nei corridoi, al piano della propria classe, liberando le aule. La porta dell'aula dovrà restare chiusa e nessuno dovrà rimanere al suo interno.
3. Durante gli intervalli sia all'interno che all'esterno dell'edificio, la sorveglianza è effettuata dai docenti dell'ora precedente e dai collaboratori scolastici.
4. Durante gli intervalli, sia all'interno che all'esterno dell'edificio, gli alunni dovranno seguire le regole vigenti nei diversi plessi dell'Istituto, in modo da evitare ogni occasione di rischio e di pericolo. In particolare dovranno muoversi in modo attento, senza correre e senza dedicarsi a giochi troppo movimentati e rischiosi, ponendo attenzione a evitare gesti eccessivi che siano motivo di tensioni fra compagni.
5. Gli alunni, nel corso della ricreazione, devono disporsi negli spazi in cui siano perfettamente visibili e controllabili.

Art . 8 -Termine delle lezioni

1. Il termine delle lezioni è segnalato dal suono della campanella.
Per Montecarlo l'orario di fine lezione è alle 12.35 nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Sabato; alle 13.35 nei giorni di Martedì, Giovedì e Venerdì.
Per Villa Basilica il termine delle lezioni è alle ore 13.30, tutti i giorni della settimana.
2. L'uscita degli alunni deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale.
3. Gli alunni devono uscire dall'Istituto ordinatamente, sorvegliati dall'insegnante dell'ultima ora e dai collaboratori in servizio. In particolare gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado sono accompagnati dal docente fino alla porta d'ingresso, da dove si dirigono in maniera autonoma alla fermata degli scuolabus o verso i mezzi privati, oppure proseguono a piedi per il rientro a casa.
4. Dopo l'uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici, se non eccezionalmente. In tal caso devono essere accompagnati dal docente o dal collaboratore.

5. All'inizio di ogni anno scolastico i genitori dovranno compilare e firmare (entrambi i genitori) i documenti relativi all'uscita autonoma, autorizzazione di altri delegati e autorizzazioni varie.

Art. 9 -Accesso dei genitori ai locali scolastici e colloqui con i docenti

1. I genitori non possono sostare nei corridoi e presso le aule dopo l'inizio delle attività didattiche, a eccezione di situazioni specificamente autorizzate, o di uscita anticipata del figlio.
2. Gli insegnanti, pertanto, eviteranno di intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno.
3. I genitori degli alunni possono incontrare i docenti nelle ore di ricevimento individuale e collegiale. In caso di necessità e urgenza, gli stessi possono fare richiesta di un colloquio aggiuntivo. In tal caso provvederanno a contattare il docente interessato e a chiedere un appuntamento, che sarà fissato tenendo conto degli impegni e delle attività programmate.

CAPO IV - Norme di comportamento

Art. 10 -Rispetto delle persone

1. Gli alunni sono tenuti ad avere il massimo rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni. Sono inoltre tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola e la sorveglianza.
2. È necessario garantire che tutti possano frequentare la scuola con serenità, senza subire umiliazioni o prepotenze; sarà perciò punito con severità ogni tipo di violenza o di sopraffazione che dovesse verificarsi.

Art. 11 -Rispetto dell'ambiente scolastico

1. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale o danni alle suppellettili della scuola o del Comune saranno tenuti a risarcirli.
2. I servizi igienici vanno utilizzati responsabilmente, rispettando le più elementari norme di igiene e pulizia.
3. Negli ambienti scolastici e nei cortili i rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori per la raccolta; non è consentito il loro abbandono. Saranno sanzionati gli alunni che si renderanno responsabili di comportamenti irrispettosi delle norme di pulizia e decoro degli ambienti.

Art. 12-Rispetto di impegni e disposizioni

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni.
2. Gli alunni sono tenuti ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
3. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo il materiale necessario alle attività scolastiche e la merenda. Non sarà consentito, durante l'orario scolastico, farsi portare da casa alcun tipo di materiale, merende comprese.

4. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza adottate nell'Istituto.
5. L'abbigliamento degli alunni deve essere confacente all'ambiente scolastico e adeguato alle attività proposte. Qualora venisse rilevato un abbigliamento inopportuno o indecoroso, verrà segnalato prima all'alunno ed eventualmente alla famiglia.
6. Non è consigliabile portare denaro o oggetti di valore.
7. È vietato fumare negli ambienti scolastici interni e esterni. Sono vietati altresì l'introduzione e l'uso di qualsiasi sostanza illecita.

Art. 13 - Uso del cellulare e altri dispositivi

1. È vietato utilizzare telefoni cellulari all'interno delle strutture scolastiche; per qualsiasi comunicazione di emergenza tra alunno e famiglia è a disposizione il telefono della scuola. I telefoni cellulari eventualmente portati a scuola, devono essere tenuti spenti e riposti nello zaino.
2. È vietato l'uso della fotocamera, dei registratori audio/video o di altro dispositivo, se non autorizzato dall'insegnante, in quanto l'uso non autorizzato e scorretto rappresenta grave violazione della privacy.
3. Nel caso in cui, per necessità didattiche, l'insegnante consenta di dotarsi di apparecchiature elettroniche, l'alunno deve provvedere alla loro cura e tutela. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali danni, smarrimenti o sottrazioni.
4. Nell'uso di strumentazioni elettroniche l'alunno dovrà attenersi alle disposizioni del docente, sarà responsabile del loro corretto utilizzo e delle violazioni di legge in cui potrà incorrere per danni prodotti a terzi o per la qualità del materiale visionato. Il docente avrà la facoltà di chiedere in ogni momento di visionare i dati trattati in classe.
5. L'utilizzo scorretto delle apparecchiature elettroniche a scuola comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte dell'organo di competenza. In presenza di situazioni e/o episodi gravi, il Dirigente Scolastico provvederà alle opportune segnalazioni alle autorità competenti.

Art. 14 - Diritto di trasparenza

1. L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
2. L'alunno ha diritto a essere informato delle norme contenute nel Regolamento di Istituto e delle relative sanzioni.
3. I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione.
4. La valutazione deve essere tempestivamente comunicata all'alunno e capace di attivare processi di autovalutazione, che gli consentano di migliorare il proprio rendimento.

Art. 15 -Procedure da attuare in caso di episodi di bullismo o di cyberbullismo

1. Qualora si dovessero sospettare episodi di bullismo o di cyberbullismo, oppure si dovesse avere notizia di episodi presunti all'interno della scuola, tutto il personale della scuola è tenuto inderogabilmente ad informare il Referente d'Istituto per il bullismo e il cyberbullismo, il quale dovrà informare il Coordinatore della classe frequentata dal presunto "bullo" o dalla presunta "vittima". Sarà cura del Coordinatore e di tutto il Consiglio di Classe, monitorare la situazione ed eventualmente, raccolte le evidenze, informare il D.S., il quale

metterà in atto tutte le procedure sanzionatorie previste dalla legge e dal presente Regolamento.

2. Qualora i docenti accertino episodi di bullismo o di cyberbullismo, in classe o nei locali della scuola durante le ore di lezione, devono tempestivamente informare il Coordinatore di classe, il quale è tenuto ad informare il D.S. che metterà in atto tutte le procedure previste dalla legge e dal presente Regolamento.

3. La scuola, nella persona del D.S., informerà tempestivamente i genitori degli alunni coinvolti in atti di bullismo o di cyberbullismo, qualora questi atti non si configurino come reato; se gli atti commessi dovessero configurarsi come reati, allora il D.S. dovrà tempestivamente denunciare l'accaduto alle autorità competenti e contestualmente avvertire i genitori degli alunni coinvolti.

CAPO V - Procedure sanzionatorie

Art. 16 - Mancanze disciplinari

1. Il rispetto da parte di tutti delle regole di convivenza civile e delle norme specifiche, previste da questo Regolamento, è presupposto irrinunciabile per garantire le condizioni necessarie per un corretto rapporto interpersonale e un servizio di qualità.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e alla correttezza dei rapporti all'interno della comunità scolastica.

3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravissime o reiterate infrazioni disciplinari.

5. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

6. Per quanto concerne le sanzioni disciplinari conseguenti a infrazioni che si configurino come afferenti a bullismo e/o cyberbullismo, il presente Regolamento fa riferimento al **PROTOCOLLO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA RESPONSABILE** del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio IX, Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara, approvato dal Collegio docenti del 13 settembre 2018.

7. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono riservate alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto:

a) le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal **CONSIGLIO DI CLASSE**;

b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal **CONSIGLIO DI ISTITUTO**.

In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato) e di successiva e conseguente surroga.

Art. 17 -Mancanze disciplinari e relative sanzioni

SANZIONI DISCIPLINARI				
RISPETTO DELLE REGOLE				
Doveri	Mancanze disciplinari	Sanzioni	Organo competente	Procedure
Frequentare regolarmente le lezioni e rispettare con puntualità l'orario scolastico	A) Presentarsi in ritardo alle lezioni Assenze non motivate Ritardo nella consegna delle giustificazioni	Richiamo verbale Annotazione sul registro di classe Dopo tre giorni di mancata giustificazione delle assenze, l'alunno è riammesso a scuola dal Dirigente Scolastico	Docente curricolare Coordinatore di classe Dirigente scolastico	Comunicazione ai genitori Convocazione dei genitori
Assolvere gli impegni di studio	B) Mancata partecipazione al dialogo educativo Mancanze nella gestione dei propri materiali Non esecuzione dei compiti scolastici	Richiamo verbale In caso di reiterazione: comunicazione alla famiglia e nota su registro elettronico Convocazione dei genitori	Docente curricolare Coordinatore di classe Dirigente scolastico	Comunicazione ai genitori Convocazione dei genitori
Comportarsi in modo corretto e collaborativo durante l'attività didattica e in ogni altro momento della vita scolastica	C) Comportamenti tesi a disturbare l'attività didattica <i>(ad esempio spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula, giocare, chiacchierare o eseguire attività estranee alla disciplina)</i>	Richiamo verbale o nota sul registro di classe Rapporto disciplinare sul registro di classe Eventuale ritiro del materiale non pertinente fino al termine giornaliero delle lezioni.	Docente curricolare Coordinatore di classe Dirigente scolastico	Comunicazione ai genitori Convocazione dei genitori
Osservare le disposizioni attinenti all'organizzazione e alla sicurezza dell'Istituto	D) Mancato rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza dell'Istituto <i>(ad esempio nei comportamenti tenuti nel corso della ricreazione, nelle uscite verso i bagni e</i>	Ammonizione verbale Rapporto disciplinare sul registro di classe Sospensione da 1 a 3 giorni	Docente curricolare Consiglio di classe	Comunicazione ai genitori Convocazione dei genitori Convocazione del Consiglio di classe

	<i>altre aule speciali, nel contravvenire al divieto di fumo e uso di altre sostanze non consentite)</i>			
	E) Contraffazione della firma dei genitori o di documenti	Rapporto disciplinare sul registro di classe In caso di reiterazione sospensione da 1 a 3 giorni	Docente curricolare Consiglio di classe	Comunicazione ai genitori Convocazione del Consiglio di classe
	F) Uso non autorizzato del cellulare e di dispositivi elettronici.	Rapporto disciplinare sul registro di classe Eventuale ritiro dei dispositivi fino al termine giornaliero delle lezioni	Docente curricolare Coordinatore di classe Dirigente scolastico	Comunicazione ai genitori Convocazione dei genitori
	G) Ripresa/registrazione con il cellulare o altri dispositivi elettronici, senza autorizzazione, di persone, luoghi o momenti dell'attività didattica	Sospensione da 1 a 5 giorni. Eventuale ritiro dei dispositivi fino al termine giornaliero delle lezioni.	Consiglio di classe	Convocazione del Consiglio di classe Comunicazione ai genitori Convocazione dei genitori
RISPETTO DELLE PERSONE				
Assumere un comportamento corretto e rispettoso verso il capo d'Istituto, tutto il personale della scuola e i compagni e gli eventuali ospiti	H) Pubblicazione di riprese di terzi sui vari Social o altri siti Internet, loro diffusione in chat o gruppi, in violazione delle norme sulla Privacy e sulla tutela dell'onore, del decoro, della reputazione della persona	Sospensione da 1 a 10 giorni.	Consiglio di classe Dirigente scolastico	Convocazione del Consiglio di classe Comunicazione ai genitori Denuncia eventuale all'autorità giudiziaria
	I) Atteggiamenti offensivi o insulti verso i compagni, verso i docenti e il personale della scuola (o presente a scuola) e verso qualunque forma di diversità	Rapporto disciplinare sul registro di classe In caso di reiterazione sospensione da 1 a 3 giorni	Docente curricolare Consiglio di classe Dirigente scolastico	Comunicazione ai genitori Convocazione dei genitori Convocazione del Consiglio di

				classe
	L) Atti di violenza e/o aggressione	Sospensione da 1 a 10 giorni	Docente curricolare Consiglio di classe Dirigente scolastico	Convocazione del Consiglio di classe Comunicazione ai genitori Eventuale comunicazione alla autorità competente
RISPETTO DELLE COSE				
Rispettare e avere cura dell'ambiente scolastico, utilizzare correttamente le attrezzature e i sussidi didattici in genere in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola	M) Danneggiamento intenzionale dei materiali e degli oggetti altrui	Rapporto sul registro di classe e risarcimento del danno Sospensione da 1 a 3 giorni e risarcimento del danno	Docente curricolare Consiglio di classe	Convocazione del Consiglio di classe Comunicazione ai genitori Convocazione dei genitori
	N) Danneggiamento intenzionale dei locali, dell'arredo scolastico e delle attrezzature	Rapporto sul registro di classe e risarcimento del danno Sospensione da 1 a 3 giorni e risarcimento del danno	Docente curricolare Consiglio di classe Dirigente scolastico	Convocazione del Consiglio di classe Comunicazione ai genitori Eventuale comunicazione alla autorità competente
CIRCOSTANZE AGGIUNTIVE				
a) L'accumulo di rapporti disciplinari in numero pari o superiore ai tre per quadrimestre, può comportare, su parere del Consiglio di classe, la sospensione dell'alunno da 1 a 3 giorni. b) In presenza di reiterate gravi sanzioni e di comportamenti ripetutamente scorretti o pericolosi per l'altrui incolumità (casi H, I, L, M, N), sarà facoltà del Consiglio di classe valutare la possibilità di sospendere l'alunno da 6 a oltre i 15 giorni (in quest'ultimo caso con la convocazione del Consiglio di Istituto). c) Gli alunni che hanno mostrato scarso autocontrollo o atteggiamenti che possono comportare rischi e pericolo nella gestione del gruppo potranno, sempre previa decisione del Consiglio di classe, essere esclusi dalla partecipazione ad attività quali gite o laboratori extracurricolari.				

Art. 18-Misure riparatorie

1. Ogni sanzione disciplinare deve essere ispirata al principio della riparazione del danno, pertanto sarà possibile convertire i periodi di allontanamento da scuola in periodi di attività utili all'interno dell'Istituto.

2. Laddove si ritenga opportuno e in funzione della capacità degli alunni di dare un chiaro segnale di comprensione dell'accaduto, il Dirigente Scolastico, di concerto con le famiglie, può adottare misure educative volte a dimostrare l'impegno al cambiamento e il bisogno di riparazione degli alunni.

3. Tali misure riparatorie possono essere in alternativa o in integrazione alle misure sanzionatorie, devono prevedere un progetto con obiettivi e tempi definiti e un monitoraggio del comportamento degli alunni da parte di insegnanti, genitori e altro personale educativo coinvolto.

3. Sanzioni alternative:

-Per le sanzioni quali rapporto sul registro di classe, ammonizioni, richiami, comunicazioni anche indirizzate anche alla famiglia, non viene offerta allo studente la possibilità di commutare la sanzione in attività a favore della comunità scolastica, in quanto volte ad orientare i comportamenti futuri dello studente. Reiterate sanzioni avranno una incidenza, valutata dal Consiglio di classe in sede di scrutinio, sul voto di comportamento.

-Negli altri casi, i Consigli di classe che esaminano i diversi episodi e valutano le conseguenti azioni disciplinari, possono prevedere forme alternative di sanzione quali, a titolo di esempio, *attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere; riordino, risistemazione di cataloghi o archivi presenti nella scuola; attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola; produzione di elaborati scritti o artistici che inducano lo studente a una riflessione e rielaborazione critica degli episodi verificatisi.*

Art. 19- Organo di garanzia

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di 10 gg.

2. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

3. Dell'Organo di Garanzia, presieduto dal Dirigente scolastico, fanno parte un docente designato dal Consiglio d'Istituto e due rappresentanti eletti dai genitori. Tale Organo dura in carica 3 anni.

4. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

5. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da lui delegato, decide in via definitiva sui reclami.

6. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al DPR 21 novembre 2007, n°235.

Art. 20- Procedimento

1. L'ammonizione scritta, sentite le ragioni dello studente, è irrogata dal docente o dal primo collaboratore. Le ammonizioni annotate sul registro di classe e sul registro elettronico sono visibili anche ai genitori degli studenti.

2. Se la sanzione proposta è la convocazione della famiglia da parte del D.S., questi, sentite le ragioni dello studente e del proponente, irroga la sanzione ovvero la rigetta.

3. Se la sanzione proposta è la sospensione di un giorno, il D.S., acquisiti gli elementi oggettivi in relazione all'infrazione, irroga direttamente la stessa. Nel provvedimento di irrogazione devono essere individuate le modalità di commutazione della sanzione.

4. Se la sanzione proposta è la sospensione fino a 10 giorni, il Dirigente scolastico, sentite le ragioni dello studente e del proponente:

- notifica l'apertura del procedimento all'alunno ed ai suoi genitori entro 5 giorni dalla proposta e provvede a convocare il Consiglio di classe entro 5 giorni

- rigetta la proposta di sanzione disciplinare spiegandone i motivi.

Nel primo caso, il Consiglio di classe, all'uopo convocato nella sua componente allargata, inizia il procedimento dando la parola al proponente la sanzione disciplinare per avere notizia dei fatti, quindi passa la parola all'alunno da giudicare per sentirne le ragioni. I componenti del Consiglio di classe possono intervenire per ottenere dalle parti precisazioni ritenute utili o altre notizie. Al termine, il Presidente invita le parti a lasciare la riunione. Dopo approfondito esame dei fatti l'organismo delibera –a maggioranza –la sanzione disciplinare da irrogare. Della seduta è redatto il verbale a cura del segretario nominato dal Presidente. Nel decreto di irrogazione della sanzione sono individuate le modalità di commutazione della sanzione. Il D.S., in casi eccezionali e con motivato giudizio, può irrogare una sanzione diversa da quella proposta dal Consiglio di classe.

5. Se la sanzione proposta è l'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni, con o senza penalità accessorie quali l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, il Dirigente scolastico, verificato l'accaduto, pone immediatamente in essere tutte le misure idonee a far cessare l'eventuale stato di pericolo per le persone o cose, provvedendo – se del caso –ad informare l'autorità giudiziaria, di pubblica sicurezza. Convoca quanto prima il Consiglio di classe, che, valutata attentamente la situazione, sentito il proponente la sanzione e, se possibile, l'alunno da giudicare formula le proprie proposte da presentare al Consiglio di Istituto. Il verbale è trasmesso al Dirigente scolastico che cura di darne comunicazione:

- al Presidente del Consiglio di Istituto, allegandovi copia del verbale della seduta del Consiglio di classe

- alla famiglia dello studente.

Il Presidente del Consiglio di Istituto, ricevuta la comunicazione del Dirigente scolastico, provvede a convocare entro 8 giorni il Consiglio stesso e ad invitare lo studente da giudicare a presenziare il C.I unitamente ad un genitore. La seduta del Consiglio di Istituto, quando convocato ai sensi del presente regolamento, inizia con la lettura, da parte del presidente, del verbale della seduta del Consiglio di classe; dà poi la parola al proponente la sanzione disciplinare per avere ulteriori notizie dei fatti, quindi passa la parola all'alunno da giudicare per sentirne le ragioni. I componenti del Consiglio di Istituto possono intervenire per ottenere dalle parti precisazioni ritenute utili o altre notizie. Al termine, il Presidente invita le parti a lasciare la riunione. Dopo approfondito esame dei fatti l'organismo delibera –a maggioranza – la sanzione disciplinare da irrogare, fermo restando la possibilità di sanzioni alternative. Della seduta è redatto il verbale a cura del segretario nominato dal Presidente. Il verbale è trasmesso al Dirigente scolastico allo studente e alla sua famiglia. Per le sanzioni sarà il Consiglio di Istituto a proporre allo studente la possibilità di commutare la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

Il presente documento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto e ne modifica solo alcuni articoli al fine di garantire il regolare funzionamento dell'Istituto. Il presente documento potrà essere modificato e integrato, anche mediante circolari e protocolli emanati dalla dirigenza, in base a nuove necessità sopravvenute o ad aggiornamenti normativi.

Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 167 del 30/06/2021.